

**DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE CHE DISCIPLINANO
LE ATTIVITÀ DELLE DELEGAZIONI**

DECISIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEL 21 SETTEMBRE 2006¹

La Conferenza dei presidenti,

- agendo in conformità dell'articolo 188, paragrafo 5, del regolamento del Parlamento europeo, in virtù del quale le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni sono adottate dalla Conferenza dei presidenti, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione,
- vista la proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione in data 31 maggio 2006,
- viste le deliberazioni della Conferenza dei presidenti del 9 marzo 2006 sulle misure di riforma interna e quelle del 30 marzo 2006 e del 5 luglio 2006 sulle disposizioni di esecuzione che disciplinano il lavoro delle delegazioni parlamentari,
- visti gli articoli 19, paragrafo 4, 24, paragrafi 4 e 6, 27, paragrafi 2 e 3, 188 e 190 nonché l'allegato VI, sezioni I, II e III, del regolamento del Parlamento,
- considerando che le disposizioni di esecuzione sono necessarie per consentire alle delegazioni interparlamentari, alle delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione, alle delegazioni alle commissioni parlamentari miste nonché alle delegazioni ad hoc di svolgere le attività che sono di loro competenza,

con il presente atto adotta le disposizioni di esecuzione in appresso:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

Le presenti disposizioni di esecuzione disciplinano le attività delle delegazioni nel quadro del regolamento del Parlamento e, se del caso, dei pertinenti strumenti di diritto internazionale.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni di esecuzione:

1. per "delegazione permanente" si intende
 - una delegazione interparlamentare (articolo 188),
 - una delegazione ad una o più commissioni parlamentari di cooperazione² (cfr. l'allegato VI, sezione I, ultimo comma, del regolamento del Parlamento nonché le decisioni del Parlamento del 10 marzo 2004 e del 14 settembre 2004), oppure

¹ Modificata dalla Conferenza dei presidenti il 10 gennaio 2008

² Cfr. l'elenco nell'allegato I e l'esempio nell'allegato III.

- una delegazione ad una commissione parlamentare mista³ (articolo 190), istituita conformemente al regolamento del Parlamento e, se del caso, ai pertinenti strumenti di diritto internazionale;
2. per "delegazione" si intende
 - una delegazione permanente di qualunque tipo, e
 - una delegazione ad hoc;
 3. per "riunione interparlamentare" si intende una riunione ufficiale di una delegazione permanente (o di un gruppo di lavoro di una delegazione permanente) con i suoi omologhi di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale non comunitaria.

Articolo 3 - Principi che disciplinano le attività delle delegazioni

1. Le delegazioni mantengono e sviluppano i contatti internazionali del Parlamento.

Di conseguenza, le attività delle delegazioni, da un lato, sono volte a mantenere e migliorare i contatti con i parlamenti di paesi che sono tradizionalmente partner dell'Unione europea e, dall'altro, contribuiscono a promuovere nei paesi terzi i valori su cui l'Unione europea è fondata, in particolare i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto (cfr. articoli 6 e 11, paragrafo 1, quinto trattino, del trattato sull'Unione europea).

2. I contatti internazionali del Parlamento sono disciplinati dai principi del diritto internazionale pubblico.
3. I contatti internazionali del Parlamento sono intesi a promuovere, laddove possibile e opportuno, la dimensione parlamentare delle relazioni internazionali.

Articolo 4 - Priorità politiche

1. Il lavoro delle delegazioni contribuisce all'attuazione delle priorità politiche del Parlamento, quali sono definite dalla Camera.
2. Le decisioni relative alle attività delle delegazioni permanenti tengono conto delle priorità politiche di cui al paragrafo 1.
3. In risposta ad importanti eventi o sviluppi internazionali imprevisti, la Conferenza dei presidenti può autorizzare missioni supplementari delle delegazioni permanenti o inviare delegazioni ad hoc.

Articolo 5 - Calendario delle missioni

1. Le missioni svolte dalle delegazioni permanenti o dai loro gruppi di lavoro nei paesi terzi in conformità dell'articolo 7 hanno luogo durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne, a meno che ciò non sia possibile in base al calendario delle attività dei loro omologhi del paese terzo o di un'organizzazione internazionale non comunitaria.

³ Cfr. l'elenco nell'allegato I e l'esempio nell'allegato II.

2. Qualora le delegazioni permanenti siano autorizzate a svolgere missioni supplementari in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, tali missioni hanno luogo, per quanto possibile, durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne.

3. Se possibile, le delegazioni ad hoc effettuano le missioni durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne.

AUTORIZZAZIONE E PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Articolo 6 - Principi di autorizzazione

1. Tutte le riunioni interparlamentari richiedono la previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, sulla base di domande che devono essere presentate in tempo utile.

2. Tutte le autorizzazioni tengono conto delle priorità politiche del Parlamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 7 - Autorizzazione di attività ordinarie

1. Le riunioni interparlamentari ordinarie sono autorizzate dalla Conferenza dei presidenti sotto forma di un programma generale annuale che contempla tutte le delegazioni permanenti.

2. La Conferenza dei presidenti di delegazione presenta in tempo utile, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, un progetto di programma annuale, che tiene conto delle proposte presentate dalle delegazioni permanenti, delle priorità politiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e del calendario delle missioni di cui all'articolo 5. Il progetto di programma annuale rispetta i criteri stabiliti ai paragrafi 3-6. Esso è accompagnato dai pareri espressi dalla commissione per gli affari esteri, dalla commissione per lo sviluppo e dalla commissione per il commercio internazionale nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Ogni delegazione permanente tiene una riunione interparlamentare all'anno.

4. Le riunioni interparlamentari, di norma, si svolgono alternatamente in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento e nel/i paese/i terzo/i interessato/i.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, ogni delegazione permanente può decidere di inviare in missione nel/i paese/i terzo/i interessato/i, invece dell'intera delegazione permanente, due o più gruppi di lavoro.

6. Calcolato su un periodo di due anni di calendario, il numero totale di membri autorizzati a partecipare a missioni di delegazioni permanenti o di gruppi di lavoro nel/i paese/i terzo/i interessato/i non supera il 75% del numero totale dei membri titolari della delegazione permanente interessata.

Al fine di consentire alle commissioni parlamentari miste e alle commissioni parlamentari di cooperazione di svolgere i compiti loro conferiti da strumenti vincolanti di diritto internazionale, le

delegazioni del Parlamento a tali commissioni sono autorizzate a inviare un numero di membri stabilito conformemente al pertinente strumento di diritto internazionale.

La delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO è parimenti autorizzata ad inviare un numero di membri stabilito conformemente al regolamento di detta Assemblea.

Il programma annuale relativo ad un anno elettorale non prevede riunioni interparlamentari in paesi terzi nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di tale anno. Il programma annuale tiene debito conto delle particolarità dell'anno elettorale.

7. I presidenti delle delegazioni permanenti sono autorizzati a partecipare alle missioni dei gruppi di lavoro al di là della quota stabilita al paragrafo 6.

8. Le delegazioni permanenti competenti per diversi paesi si adoperano per visitare più di un paese nel corso di ciascuna missione. Lo stesso si applica ai gruppi di lavoro di dette delegazioni permanenti.

Articolo 8 - Quota supplementare uniforme

1. La Conferenza dei presidenti può invitare la Conferenza dei presidenti di delegazione a proporre, alla luce delle priorità politiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che una quota supplementare uniforme sia assegnata ad un numero limitato di delegazioni permanenti in aggiunta alla quota di base prevista all'articolo 7, paragrafo 6.

2. Tale quota corrisponde al 75% del numero totale dei membri titolari della delegazione permanente in questione per ogni anno di calendario.

3. Si applica, *mutatis mutandis*, la procedura di autorizzazione prevista all'articolo 7.

Articolo 9 - Quota supplementare flessibile

1. Ad ogni delegazione permanente competente per più di un paese è assegnata, oltre alla quota di base prevista all'articolo 7, paragrafo 6, una quota supplementare flessibile pari al 10% del numero totale dei membri titolari della delegazione permanente in questione per ogni paese aggiuntivo, calcolata su un periodo di due anni di calendario, purché la delegazione visiti il/i paese/i aggiuntivo/i. Tale quota non supera il 50%.

2. Le delegazioni permanenti che beneficiano della quota supplementare uniforme prevista all'articolo 8 non sono autorizzate ad utilizzare la quota supplementare flessibile.

3. Si applica, *mutatis mutandis*, la procedura di autorizzazione prevista all'articolo 7.

Articolo 10 - Riunioni preparatorie

Le delegazioni permanenti possono tenere una o più riunioni preparatorie in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento, prima delle riunioni interparlamentari.

Articolo 11 - Doveri dei membri di partecipare ai lavori delle rispettive delegazioni

1. I membri partecipano pienamente:

- a) alle riunioni preparatorie;
- b) alle riunioni interparlamentari organizzate quando delegazioni di paesi terzi visitano il Parlamento in uno dei suoi luoghi di lavoro;
- c) al programma concordato con il /i parlamento/i o il/i paese/i ospite/i quando una delegazione visita tale/i paese/i.

2. È redatto un elenco di presenza, che viene allegato ai processi verbali delle riunioni preparatorie nonché alle relazioni elaborate dai presidenti di delegazione a seguito delle riunioni interparlamentari o ai processi verbali ufficiali delle riunioni di delegazione.

Articolo 12 - Autorizzazioni nominative a viaggiare

1. I membri titolari delle delegazioni permanenti sono autorizzati a partecipare a riunioni di delegazione al di fuori dei luoghi di lavoro del Parlamento. Se un membro titolare si trova nell'impossibilità di viaggiare, può essere sostituito, in un'occasione specifica, da uno dei membri supplenti permanenti designati dal gruppo politico cui appartiene il membro titolare. Qualora non fosse disponibile alcun supplente permanente, un membro titolare può essere rappresentato da un altro membro del medesimo gruppo politico, a condizione che il nome del supplente sia stato notificato in anticipo al presidente della delegazione.

2. Il presidente della delegazione, per quanto possibile di comune accordo con i membri dell'ufficio di presidenza della delegazione, con i gruppi politici e con i membri non iscritti rappresentati in seno alla delegazione, decide quali membri sono autorizzati a partecipare alle missioni al di fuori dei luoghi di lavoro del Parlamento.

In caso di disaccordo, il presidente decide quali membri sono autorizzati a viaggiare, tenendo conto della presenza dei membri titolari e supplenti della delegazione alle riunioni precedenti e alle riunioni preparatorie.

3. A seguito di una richiesta comune dei presidenti della delegazione e di tutte le commissioni interessate, il Presidente del Parlamento può, a condizione che ciò sia giustificato dall'ordine del giorno della riunione interparlamentare in questione, autorizzare il/i relatore/i della commissione ad accompagnare una delegazione che si reca al di fuori dei posti di lavoro del Parlamento.

CONDOTTA ALLE RIUNIONI DI DELEGAZIONE

Articolo 13 - Composizione delle delegazioni ufficiali del Parlamento in missione

1. Le delegazioni sono composte esclusivamente di membri autorizzati a partecipare alla missione in questione ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

2. Le delegazioni sono accompagnate:

- a) dai relatori autorizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3;
- b) dai funzionari del Segretariato del Parlamento i cui nomi sono inseriti nell'organigramma redatto dalla Direzione generale delle politiche esterne e approvato dal suo Direttore generale;
- c) da membri del personale di ciascuno dei gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione, i cui nomi devono essere notificati ufficialmente al Segretariato del Parlamento.

3. Nessuna altra persona può essere membro di una delegazione o accompagnarla.

4. Rappresentanti e funzionari di altre istituzioni e agenzie comunitarie possono, con l'accordo del presidente, partecipare ai lavori delle delegazioni.

Articolo 14 - Condotta dei membri delle delegazioni

I membri delle delegazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) i documenti di informazione elaborati per conto delle delegazioni così come le dichiarazioni rilasciate dagli oratori designati dalle delegazioni ad intervenire sui vari punti iscritti all'ordine del giorno di una riunione debbono riflettere le opinioni e le posizioni adottate dal Parlamento nelle sue risoluzioni;
- b) quando i membri adottano una posizione personale o una posizione a nome del proprio gruppo, sono tenuti a indicarlo chiaramente;
- c) i membri sono tenuti a cooperare pienamente con il presidente affinché i termini del mandato della delegazione siano rispettati, in particolare quando la delegazione si riunisce al di fuori dell'Unione europea.

Articolo 15 - Dichiarazioni comuni e relazioni con la stampa

1. Nel caso delle delegazioni interparlamentari, soltanto il presidente può partecipare a conferenze stampa o rilasciare comunicati stampa concernenti le attività della delegazione ovvero firmare dichiarazioni bilaterali congiuntamente con il presidente della delegazione partner. Tali comunicati e dichiarazioni non devono essere in contraddizione con le opinioni espresse nelle risoluzioni approvate dal Parlamento.

2. Le commissioni parlamentari miste e le commissioni parlamentari di cooperazione possono formulare raccomandazioni conformemente all'articolo 190, paragrafo 1, secondo comma del regolamento.

3. Nel contesto delle loro relazioni con terzi e con la stampa, i presidenti di delegazione non sono autorizzati ad esprimersi a nome del Parlamento, ma soltanto a nome della delegazione in questione.

Articolo 16 - Poteri conferiti ai presidenti di delegazione nel caso di avvenimenti gravi, imprevedibili e inevitabili

Qualora dovessero verificarsi avvenimenti gravi, imprevedibili e inevitabili, i presidenti delle delegazioni interessate (o i loro rappresentanti) sono autorizzati a adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della delegazione e di coloro che l'accompagnano ai sensi dell'articolo 13 e, se necessario, assicurarne il rimpatrio il prima possibile, restando inteso che i presidenti o i loro rappresentanti debbono mettersi immediatamente in comunicazione con i servizi competenti del Segretariato del Parlamento.

SEGUITO DELLE RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Articolo 17 - Responsabilità dei presidenti a seguito delle riunioni interparlamentari

1. I presidenti di delegazione trasmettono, in linea di principio entro il termine di un mese dopo una riunione interparlamentare, ai presidenti della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e di ogni altra commissione o sottocommissione interessata, una relazione sull'esito della riunione, integrata, se del caso, da una dichiarazione orale dinanzi a tali commissioni. Dette relazioni possono contenere proposte concernenti il seguito che la delegazione ritiene appropriato dare.

2. Su invito della Conferenza dei presidenti, i presidenti di delegazione possono formulare una dichiarazione dinanzi alla plenaria sull'esito di una riunione interparlamentare.

RELAZIONI DELLE DELEGAZIONI PERMANENTI CON ALTRI ORGANI PARLAMENTARI

Articolo 18 - Cooperazione tra commissioni parlamentari e delegazioni permanenti

1. Ai sensi dell'allegato VI, sezioni I, II e III del regolamento del Parlamento, la commissione per gli affari esteri e la commissione per lo sviluppo assicurano il coordinamento dei lavori delle delegazioni permanenti che rientrano nei loro rispettivi ambiti di competenza, e la commissione per il commercio internazionale assicura il collegamento con le pertinenti delegazioni permanenti per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.

2. Durante la preparazione di una riunione interparlamentare o di una missione, i presidenti di delegazione consultano i presidenti delle commissioni interessate al fine di tenere presenti le priorità politiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3. Le delegazioni e le commissioni interessate dalle loro attività tengono riunioni congiunte nei luoghi di lavoro del Parlamento, al fine di migliorare la cooperazione e la consultazione reciproche.

Articolo 19 - La Conferenza dei presidenti di delegazione

1. La Conferenza dei presidenti di delegazione prevista all'articolo 27 del regolamento del Parlamento esamina periodicamente tutte le questioni concernenti il buon funzionamento delle delegazioni permanenti.
2. I presidenti della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale partecipano di diritto ai lavori della Conferenza dei presidenti di delegazione.
3. Previa consultazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale, la Conferenza dei presidenti di delegazione prepara un progetto di programma annuale delle riunioni interparlamentari il quale rispetta il calendario delle missioni di cui all'articolo 5 e i criteri stabiliti all'articolo 7 ed è presentato alla Conferenza dei presidenti per approvazione in tempo utile prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

ALTRE DELEGAZIONI

Articolo 20 - Delegazioni ad hoc

1. In risposta ad un avvenimento imprevisto di grande importanza politica che non può essere affrontato nel quadro del programma annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la Conferenza dei presidenti può, su proposta di un gruppo politico, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo o della commissione per il commercio internazionale, autorizzare l'invio di una delegazione ad hoc, specificando i termini e gli obiettivi generali ("dichiarazione di missione") del suo mandato nonché il periodo per il quale deve essere costituita. Le delegazioni ad hoc di norma sono formate da sette membri designati dai gruppi politici conformemente al sistema d'Hondt a rotazione, che si applica anche ai membri non iscritti. In circostanze eccezionali e per motivi politici debitamente dimostrati, la Conferenza dei presidenti può autorizzare l'invio di una delegazione ad hoc formata da un numero di membri superiore o inferiore a sette. Le delegazioni ad hoc eleggono il proprio presidente.
2. Quando il mandato di una delegazione ad hoc si riferisce a un paese o ad una regione che già rientrano nelle competenze di una delegazione permanente, i membri della delegazione ad hoc sono designati, per quanto possibile, fra i membri di dette delegazioni e delle commissioni interessate.
3. Le delegazioni ad hoc possono comprendere il presidente di qualunque delegazione permanente interessata. Qualora una commissione parlamentare abbia designato un relatore per il paese o la materia in questione, anche quest'ultimo/a può essere inserito/a nella delegazione ad hoc. Se tale presidente o relatore appartiene ad un gruppo politico cui non è stato assegnato un posto in seno alla delegazione ad hoc secondo il sistema d'Hondt a rotazione, il corrispondente numero di posti è automaticamente aggiunto su richiesta del gruppo politico in questione e successivamente inserito nel sistema d'Hondt a rotazione. Tale aggiunta automatica è effettuata dal gruppo politico di coordinamento, senza che sia necessaria un'ulteriore decisione della Conferenza dei presidenti.
4. Ai sensi dell'allegato VI, sezioni I, II e III del regolamento del Parlamento, la commissione per gli affari esteri e la commissione per lo sviluppo assicurano il coordinamento dei lavori delle

delegazioni ad hoc che rientrano nei loro rispettivi ambiti di competenza, e la commissione per il commercio internazionale assicura il collegamento con le pertinenti delegazioni ad hoc per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.

5. Si applicano per analogia gli articoli 10, 11, 12, paragrafi 1 e 2, 13, 14, 15, paragrafi 1 e 3, e 16.

6. Una volta completata la missione di una delegazione ad hoc, il presidente presenta una relazione scritta alla Conferenza dei presidenti e alla/e commissione/i interessata/e illustrando dettagliatamente la misura in cui gli obiettivi della missione sono stati raggiunti.

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 21 - Interpretazione e traduzione

1. Alle riunioni delle delegazioni si applicano le disposizioni del Codice di condotta sul multilinguismo approvato dall'Ufficio di presidenza il 17 novembre 2008.

2. Le lingue dei paesi candidati all'adesione sono considerate lingue ufficiali dell'Unione europea ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni di esecuzione.

3. I documenti sono tradotti in non più di due lingue ufficiali, scelte dalla delegazione interessata.

4. Domande di deroga alle presenti disposizioni possono essere presentate al Presidente del Parlamento. La decisione del Presidente è definitiva.

Articolo 22 - Organizzazione e spese di viaggio

I membri sono autorizzati a viaggiare in aereo in classe business e sono rimborsati su presentazione del biglietto aereo. Altre norme concernenti l'organizzazione del viaggio e le questioni finanziarie per i membri che si recano in missione nel quadro di una delegazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza e dai Questori, secondo il caso.

Articolo 23 - Statistiche

Al fine di consentire alla Conferenza dei presidenti di monitorare e valutare efficacemente le attività delle delegazioni, i servizi competenti del Segretariato del Parlamento presentano entro il 1° febbraio di ogni anno una relazione contenente statistiche sulle attività di viaggio dei membri autorizzate ai sensi delle presenti disposizioni di esecuzione e svolte nel precedente anno di calendario. In tali statistiche figurano, oltre alle richieste specifiche presentate dai gruppi politici, il numero e il tipo di missioni, il numero dei membri che hanno partecipato a ciascuna missione, e una ripartizione della composizione di ciascuna missione per gruppo politico.

Articolo 24 - Revoca delle disposizioni precedenti – entrata in vigore

1. La presente decisione sostituisce la decisione sulle disposizioni di esecuzione che disciplinano le attività delle delegazioni approvata dalla Conferenza dei presidenti il 12 maggio 2005.
2. La presente decisione entra in vigore alla data della sua approvazione. Le missioni autorizzate conformemente alle precedenti disposizioni di esecuzione si svolgono nella maniera autorizzata. Il primo programma annuale da autorizzare conformemente all'articolo 7 riguarda il primo esercizio finanziario che inizia dopo l'approvazione della presente decisione.

Allegati I, II, e III

ALLEGATO I

Elenco delle delegazioni permanenti e del rispettivo numero di membri

(Sulla base delle decisioni del Parlamento europeo del 10 marzo 2004⁴, del 14 settembre 2004⁵, del 16 dicembre 2004, del 26/27 aprile 2006, del 12 giugno 2006 e del 14 marzo 2007)

- D01 Delegazione per le relazioni con la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia e alla **commissione parlamentare mista** dello Spazio economico europeo (SEE):
17 membri
- D02 Delegazione per le relazioni con i paesi dell'Europa sudorientale⁶:
25 membri
- D03 Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia:
31 membri
- D04 Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Ucraina:
16 membri
- D05 Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Moldavia:
14 membri
- D06 Delegazione per le relazioni con la Bielorussia:
19 membri
- D07 Delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia:
19 membri
- D08 Delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Armenia, UE-Arzerbaijan e UE-Georgia:
18 membri
- D09 Delegazione per le relazioni con Israele:
25 membri
- D10 Delegazione per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese:
25 membri
- D11 Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo (compresa la Libia):
25 membri

⁴ NB: Tale decisione è stata adottata visti, tra l'altro, gli ex articoli 168 e 170 del regolamento, ovvero gli attuali articoli 188 e 190.

⁵ NB: Tale decisione è stata adottata "visto l'articolo 188 del regolamento".

⁶ Nella seduta del 16 dicembre 2004 il Parlamento ha approvato la proposta di mutare il nome della "delegazione per le relazioni con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Serbia e il Montenegro (compreso il Kosovo)" in "delegazione per le relazioni con i paesi dell'Europa sudorientale".

- D12 Delegazione per le relazioni con i paesi del Mashrek:
23 membri
- D13 Delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo, compreso lo Yemen:
19 membri
- D14 Delegazione per le relazioni con l'Iran⁷:
21 membri
- D15 Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti:
42 membri
- D16 Delegazione per le relazioni con il Canada:
22 membri
- D17 Delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale:
26 membri
- D18 Delegazione per le relazioni con i paesi della Comunità andina:
20 membri
- D19 Delegazione per le relazioni con il Mercosur:
28 membri
- D20 Delegazione per le relazioni con il Giappone:
28 membri
- D21 Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese:
39 membri
- D22 Delegazione per le relazioni con i paesi dell'Asia del sud⁸:
20 membri
- D23 Delegazione per le relazioni con l'India⁹:
22 membri
- D24 Delegazione per le relazioni con l'Afghanistan:
16 membri
- D25 Delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN):
22 membri

⁷ Nota: la domanda della delegazione per le relazioni con l'Iran di mutare il proprio nome in "delegazione per le relazioni con la Repubblica islamica d'Iran" è stata respinta dall'Aula tramite votazione (cfr. il processo verbale delle sedute del 26 e 27 aprile 2006).

⁸ I membri (posti neutralizzati) dell'Ufficio di presidenza della delegazione dell'India sono invitati a partecipare ai lavori di questa delegazione.

⁹ I membri (posti neutralizzati) dell'Ufficio di presidenza della delegazione dell'Asia del sud sono invitati a partecipare ai lavori di questa delegazione.

- D26 Delegazione per le relazioni con la Penisola coreana:
17 membri
- D27 Delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda:
24 membri
- D28 Delegazione per le relazioni con il Sudafrica:
17 membri
- D29 Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO:
10 membri
- DM03 Delegazione alla **commissione parlamentare mista** UE-Croazia:
15 membri
- DM04 Delegazione alla **commissione parlamentare mista** UE-ex Repubblica iugoslava di
Macedonia:
13 membri
- DM05 Delegazione alla **commissione parlamentare mista UE-Turchia**:
25 membri
- DM06 Delegazione alla **commissione parlamentare mista** UE-Messico:
14 membri
- DM07 Delegazione alla **commissione parlamentare mista** UE-Cile:
15 membri
- ACP** Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE:
78 membri¹⁰
- EUROMED** Delegazione all'Assemblea parlamentare Euromediterranea:
49 membri¹¹
- EUROLAT** Delegazione all'Assemblea parlamentare Euro-Latinoamericana:
75 membri¹²

¹⁰ Numero portato da 77 a 78 membri (cfr. il processo verbale della seduta del 12 giugno 2006).

¹¹ Modificato con decisione dell'Ufficio di presidenza del 7 maggio 2008.

¹² Costituita con decisione dell'Aula del 22 maggio 2007. Con decisione del 23 ottobre 2008 la Conferenza dei presidenti ha aumentato il numero dei membri da 60 a 75 per la restante durata della legislatura parlamentare.

ALLEGATO II

Esempio di una commissione parlamentare mista

Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra - Atto finale

Gazzetta ufficiale L 352 del 30.12.2002, pagg. 3-1450

Articolo 9

Comitato parlamentare di associazione

1. È istituito un comitato parlamentare di associazione, dove i membri del Parlamento europeo e del Congresso nazionale cileno (Congreso Nacional de Chile) si riuniranno per scambiare opinioni. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2. Il comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Congresso nazionale cileno.
3. Il comitato parlamentare di associazione stabilisce il suo regolamento interno.
4. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto, a turno, da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Congresso nazionale cileno, ai sensi delle disposizioni che devono essere previste nel suo regolamento interno.
5. Il comitato parlamentare di associazione può chiedere al Consiglio di associazione informazioni pertinenti sull'attuazione del presente accordo e il Consiglio di associazione fornisce al comitato le informazioni richieste.
6. Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di associazione.
7. Il comitato parlamentare di associazione può fare raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ALLEGATO III

Esempio di una commissione parlamentare di cooperazione

Accordo di partenariato di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra - Protocollo n. 1 relativo alla creazione di un gruppo di contatto del carbone e dell'acciaio - Protocollo n. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambi di lettere - Verbale di firma

Gazzetta ufficiale L 327 del 28.11.1997, pagg. 3-69

Articolo 95

È istituito un comitato parlamentare di cooperazione. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

Articolo 96

1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlamento europeo e dell'Assemblea federale della Federazione russa.
2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea federale della Federazione russa, conformemente al regolamento interno.

Articolo 97

Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

Il comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.

Il comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.